

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO DEGLI AROMI APS"

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Il Giardino degli Aromi APS" con sede nel Comune di Milano, via Ippocrate 45. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e dalle norme contenute nel D. Lgs. 117/2017. La sua durata è illimitata.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta. L'assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 2 - Scopi e attività di interesse generale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

1. inclusione e reinserimento sociale di persone svantaggiate o coinvolte in situazione di disagio e di difficoltà attraverso progetti formativi, anche nell'ambito della tutela e manutenzione del verde;
2. insegnamento di tecniche naturali e biologiche di coltivazione, riproduzione, manutenzione, raccolta e trasformazione delle piante (con particolare attenzione alle piante medicinali, aromatiche e orticole)
3. inserimento lavorativo anche attraverso convenzioni con PA per borse lavoro e tirocini formativi;
4. accoglienza e supporto ai migranti e senza fissa dimora con orientamento al lavoro e alla sistemazione abitativa;
5. promuovere, organizzare e appoggiare tutte le iniziative e le attività volte a sostenere i propri scopi;
6. dare voce e spazio a quei soggetti che provengono da un'esperienza di disagio, di emarginazione sociale, di intolleranza, di violenza, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di solitudine forzata;
7. diffusione della cultura ambientalista e animalista, di rispetto dell'ambiente e divulgazione di corrette pratiche per la salvaguardia dell'ambiente;
8. promuovere la diffusione di buone pratiche per il consumo consapevole, il riuso e il riciclo nell'ottica di una economia circolare

L'associazione svolgerà in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo



prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore, nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) organizzazione e partecipazione a incontri, convegni e dibattiti culturali inerenti alle attività di interesse generale della associazione, nonché



l'organizzazione di corsi e laboratori di divulgazione socio-culturale e ambientale.

- b) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- c) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- d) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- e) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.

Articolo 3 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti stabiliti dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: banchetti di vendita di oggetti, somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della Legge 383/2000, piccoli lavori di manutenzione del verde.

Articolo 4 – Attività di volontariato

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Le prestazioni fornite a titolo gratuito non possono essere retribuite neppure dal beneficiario delle prestazioni. Ai volontari possono

essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, in accordo con il Consiglio Direttivo.

Tutte le persone che prestano attività di volontariato diretto con l'utenza, e non in via occasionale, sono assicurate per infortunio e responsabilità civile.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa, vale a dire il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- b) eredità, donazioni e legati, non destinati ad incremento del patrimonio;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti istituzionali pubblici e fondazioni o aziende pubbliche o private;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;



- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con la Pubblica amministrazione;
- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'articolo 79, comma 2, del D. Lgs. 117/2017;
- g) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- h) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6, articolo 85 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e servizi;
- l) eventuali proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai Regolamenti.

Gli utili e gli avanzi di gestione, fondi e riserve costituiti con le risorse di cui ai commi precedenti, non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano

alle attività dell'associazione con la loro opera, e con le loro competenze e conoscenze.

3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Articolo 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati: chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - nome e cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica,
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio direttivo nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
3. Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o un altro organo



eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4. L'associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dalla Associazione dandone comunicazione scritta in modalità informatica o cartacea al Consiglio direttivo. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
6. Sono escluse le partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee.
7. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - mancato versamento della quota associativa per un anno.
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari.
8. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

Articolo 8 - Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

2. I soci hanno diritto:

- a) a essere informati sulle attività dell'associazione e a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall'Associazione;
- b) a frequentare gli spazi dell'associazione;
- c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, eleggere gli organi associativi e a essere eletti negli stessi;
- d) a prendere visione dei libri sociali.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;



c) Il Presidente

d) l'organo di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute a causa del loro incarico, e documentate.

Articolo 10 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta e per un massimo di tre per associato. Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio e la relazione di missione;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull' eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate almeno 7 giorni prima della data della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite mail, o con altro mezzo anche elettronico. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

9. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, è conservato presso la sede della Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto sul Libro Assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti i soci.

11. I voti sono palesi per alzata di mano.

Articolo 11 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o fra le persone indicate dai soci enti. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il

Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente e un vice Presidente. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano alla Assemblea degli associati.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci e l'esclusione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- f) predisporre il Bilancio di Esercizio consuntivo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- g) predisporre il rendiconto preventivo e il programma delle attività per l'anno successivo, entro il mese di dicembre;



h) gestire la contabilità e l'amministrazione, e redigere la bozza di bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sulla attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dalla Assemblea;

i) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

j) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;

k) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

4. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

5. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 7 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico.

6. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato, e trascritto sul Libro delle riunioni del Consiglio direttivo.



Articolo 12 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Il Presidente dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. A titolo semplificativo, ma non esaustivo, il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze, nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive che riguardano l'Associazione, sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Associazione.
5. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa prova piena dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 13 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito della Associazione.

Articolo 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio consuntivo annuale di esercizio e la Relazione di missione.

Bilancio consuntivo e Relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 117/2017. La Relazione di missione dovrà rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e dovrà documentare adeguatamente la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117-2017.

Al Consiglio direttivo spetta anche il compito di redigere un Bilancio preventivo al quale dovrà essere allegato il programma delle attività dell'associazione, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto, specificando i risultati attesi. Bilancio preventivo e programma



delle attività dovranno essere discussi e approvati dalla Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Articolo 17 – Divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 – Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e alle altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e di associazioni di promozione sociale.



2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
3. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Articolo 20 – Norma transitoria

L'efficacia delle modifiche apportate allo Statuto di "IL GIARDINO DEGLI AROMI APS – GIA' ONLUS" è subordinata alle indicazioni del D. Lgs 117/2017, in particolare alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell'articolo 104 del D. Lgs 117/2017, ovvero al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS e alla autorizzazione della Commissione europea. Allo stesso termine è assoggettata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate fino a quel momento in quanto ONLUS dal momento che diventeranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS.

Fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), alla Associazione continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione all'Anagrafe e ai Registri delle ONLUS, ai sensi del secondo comma dell'articolo 101 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 21 - Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore (d. Lgs. 117-2017).

21 presidente
Impe... ..

269530
11-11-2020
5251
Serie 3
Imposte assitte

